

Circolare n°587/C/2022: Obbligo di informativa e pubblicità sui contributi pubblici ricevuti ai sensi della legge 124/2017 art. 1 commi 125 e 129.

27 Dicembre 2022

Ricordiamo che la nostra Associazione mette a disposizione degli Associati uno spazio del proprio sito web per adempiere all'obbligo di informativa sui contributi pubblici ricevuti, al link <https://ragusa.ance.it/2021/12/30/legge-n-124-2017-elenco-imprese-dallanno-2020/>.

Il servizio, **del tutto gratuito**, è finalizzato a **supportare le imprese associate non dotate di proprio sito internet** che hanno la necessità di adempiere all'**obbligo di pubblicità e trasparenza introdotto dalla Legge n. 124 del 4 agosto 2017** (art. 1 commi da 125 a 129) così come successivamente modificata dal c.d. "Decreto Crescita" (D.L. n. 34 del 30 aprile 2019).

La Legge richiamata prevede a carico delle imprese (sono esclusi i Professionisti) l'obbligo di pubblicazione **entro il 30 giugno di ogni anno** delle informazioni relative a **"sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria"** effettivamente incassati dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente, mentre **la scadenza per adempiere agli obblighi di pubblicità per l'anno 2021 è fissata nel prossimo 31.12.2022** e così, dal **1 gennaio 2023** scattano le sanzioni per chi non ha adempiuto agli obblighi di pubblicità a carico di soggetti che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni o altri soggetti pubblici (L. n. 124/2017, art. 1, commi 125-129).

Le imprese che redigono il bilancio CEE in forma estesa assolvono a questo obbligo inserendo la descrizione dei contributi ricevuti nell'esercizio precedente tra le informazioni della nota integrativa allegata al bilancio d'esercizio ed all'eventuale bilancio consolidato, entro il termine previsto per il deposito del bilancio medesimo. **Tutte le altre imprese hanno l'obbligo di dare comunicazione dei contributi pubblici ricevuti nell'esercizio precedente, attraverso l'inserimento nel proprio sito internet o, in mancanza di tale sito, nel portale dell'Associazioni di Categoria di appartenenza.**

L'obbligo di pubblicazione non sussiste nel caso in cui l'importo dei contributi pubblici erogati nella annualità precedente sia inferiore a **10.000 euro** (un contributo inferiore a 10.000 euro va comunque dichiarato se la totalità dei contributi pubblici incassati nell'anno supera tale cifra). Per chi non osserva tale obbligo è prevista una **sanzione pari all'1%** dei contributi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro.

Gli Associati interessati, **previa verifica con il proprio commercialista di fiducia per la corretta applicazione dell'obbligo**, possono inviare apposita richiesta di pubblicazione all'indirizzo servizi.ced@ance.rg.it dettagliando nell'allegata scheda per ciascun contributo le seguenti informazioni:

- Ragione sociale e Codice Fiscale
- Soggetto erogante, denominazione e codice fiscale

- Importo erogato
- Esercizio finanziario
- Causale

In maniera tale che, per ogni aiuto, possano essere pubblicate le seguenti informazioni:

- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
- somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- data di incasso;
- causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell'erogazione ricevuta).

PUBBLICAZIONE SEMPLIFICATA

Ai sensi dell'art. 1, comma 125 quinquies, della medesima Legge 124/2017 le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all'obbligo di pubblicazione nel "Registro nazionale degli aiuti di Stato" di cui all'articolo 52 L. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet l'esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate mediante tale dicitura: *"Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della L. 234/2012"* a cui si rinvia e consultabili al seguente link:

- <https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>

L'impresa stessa può verificare gli aiuti di Stato e de minimis ad essa concessi nella sezione trasparenza del Registro nazionale aiuti di Stato al link sopra riportato.

Allegati

Circolare_n°587_C_2022

[Apri](#)

Dichiarazione_trasparenza_2022

[Apri](#)